

Più pene alternative si andrà in cella solo per i reati gravi

La ministra vuole
rivedere la legge
Gozzini, parte delle
norme già presentate

*Il tentativo era stato
già fatto
dal predecessore
Orlando, ma il suo
progetto non passò*

di Liana Milella

ROMA – «Il carcere non può essere l'unica risposta al reato». Lo ha detto tante volte Marta Cartabia. Sin dal suo primo discorso davanti alla commissione Giustizia della Camera. Era il 15 marzo. I fatti di Santa Maria erano di là da essere messi in piazza. Eppure la ministra disse subito che il carcere deve avere «un volto umano». Adesso le sue leggi tradurranno questi principi in fatti. Da un lato, con un'ampia casistica di pene alternative alla detenzione. E questo la Guardasigilli lo ha già previsto con altrettanti emendamenti nella riforma penale appena approvata a Montecitorio. Già, proprio quella contestata ancora ieri da M5S. E che invece riprende la legge dell'ex Guardasigilli del Pd Andrea Orlando sull'esecuzione penale che fu proprio il suo successore Alfonso Bonafede a ridimensionare. Dall'altro lato Cartabia vuole ritentare proprio l'avventura di Orlando di rimettere mano all'ordinamento penitenziario, la legge Gozzini del 1975, che via via, negli anni, ha progressivamente perso o ha visto attenuarsi il coté umano e progressista per lasciare il posto a un carcere dove si sconta solo quel tot di pena deciso dal giudice, ma non si guarda a una nuova vita possibile dopo le sbarre.

Se Cartabia farà tutto questo dovrà prevedere la contrapposizione dura di chi sposa la teoria del "buttiamo la chiave". Ma è proprio scorrendo già la sua legge penale che si può vedere come le affermazioni fatte a Santa Maria sono state tradotte in norme che andranno solo applicate. Vediamole. Il carcere "riservato solo ai reati più gravi". Per tutti gli al-

tri "pene alternative". A partire da quelle che andranno a sostituire le pene detentive brevi. L'asticella si ferma su quelle fino a 4 anni. Il giudice sceglie subito una soluzione differente rispetto al carcere. Può essere la detenzione domiciliare, oppure la semilibertà nei casi in cui il percorso dell'imputato presenta delle ambiguità negative di comportamento. In questo caso il condannato potrà uscire dal carcere, anche per un lavoro esterno, ma poi dovrà farvi rientro.

Scendiamo di un anno nella pena. La condanna in questo caso è fino a 3 anni. Il giudice potrà prevedere di condannare il suo imputato a un lavoro di pubblica utilità, un lavoro definito e considerato socialmente utile, che non prevederà una retribuzione. Si allarga, rispetto a oggi, la platea dei reati che possono rientrare in questa categoria. Non solo quelli di competenza del giudice di pace e per la guida in stato di ebbrezza. E tra gli emendamenti di Cartabia ecco un altro passo in avanti, oggi la pena pecuniaria vale solo per i reati per cui è prevista una pena fino a sei mesi, ma da domani i mesi diventeranno dodici.

Ma con la riforma Cartabia c'è anche una radicale modifica rispetto alla procedura. Perché se oggi queste misure alternative si possono chiedere ai giudici di sorveglianza, con la futura riforma ci si potrà rivolgere subito al giudice al momento della sentenza di condanna oppure dopo il patteggiamento. E quindi ecco che se patteggi una pena fino a 4 anni questo sarà un ulteriore incentivo.

Nello spirito, tante volte ribadito

da Cartabia, e cioè che «l'unica pena per chi commette un reato non può essere solo il carcere», nella riforma penale trovano spazio la sospensione del processo con la messa alla prova. Se oggi questo è possibile per i reati fino a 4 anni, domani vi rientreranno quelli fino a 6 anni. E per prevenire le critiche, la riforma già prevede che non ci potrà essere alcun automatismo, nessuna regola generale, ma la valutazione caso per caso per i reati che si prestano a percorsi di quella che viene chiamata giustizia riparativa. Quando chi ha commesso il delitto non deve solo scontare la pena, ma anche riparare il danno causato alla vittima. In quelli che sono stati battezzati "centri di mediazione" sarà possibile l'incontro tra l'autore del reato e la sua vittima.

Cartabia si tuffa nell'avventura di cambiare l'ordinamento penitenziario. Orlando l'aveva fatto con gli Stati generali dell'esecuzione penale lavorandoci dal 2014 in avanti con il penalista Glauco Giostra. A marzo 2018 la riforma non ottenne l'ultimo via libera di palazzo Chigi. C'era chi temeva una ripercussione negativa sul voto. Ad agosto il governo gialloverde la ribattezzò una "salva ladri" e la bloccò. © RIPRODUZIONE RISERVATA



Le misure

1

Detenzione domiciliare

Per le pene fino a 4 anni il giudice può decidere di non comminare il carcere, ma di scegliere di far scontare la pena al detenuto nella propria abitazione

2

La semilibertà

Nei casi in cui il condannato presenti maggiori criticità per la sua storia e il suo comportamento il giudice sceglie invece la semilibertà

3

Lavori utili

Per le pene fino a tre anni il giudice potrà optare per i lavori socialmente utili, non retribuiti, che oggi sono possibili per i reati di competenza del giudice di pace